

■ Cara Unità, siamo circa 60 dipendenti di una impresa di trasporti internazionali la cui attività è cessata nel 1992 e siamo tuttora in attesa di Tf.

Mi permetto di chiedere le seguenti delucidazioni:

1) poiché anche in caso di fallimento i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente e dato che il ricavato della vendita degli immobili avrebbe coperto il fabbisogno, perché non si è autorizzata la vendita e pagati i crediti privilegiati?

2) Il giudice delegato può rinviare all'infinito la definizione del concordato o del fallimento oppure la legge prevede un termine?

3) In caso di fallimento che cosa devono fare i dipendenti per ottenere il Tf?

Adriana Magni
Milano

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Mino Ruffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Agaglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Aleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Myrante Moschi, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdl. di Roma

Crediti di lavoro e procedure fallimentari

NELLO VENANZI

l'impresa.

In sostanza riteniamo che, in caso di procedura fallimentare, si possa procedere al licenziamento collettivo, con messa in mobilità dei dipendenti solo dopo aver richiesto l'intervento della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria), nelle ipotesi per le quali è prevista la possibilità di ricorso ai cosiddetti ammortizzatori sociali. Sul punto è doveroso segnalare che vi sono opinioni contrastanti.

Prima della L. 223/1991 in caso di fallimento era possibile procedere al licenziamento e, nei casi in cui era possibile l'intervento della Cigs, i licenziamenti si consideravano «sospesi» al solo fine di consentire ai dipendenti licenziati di poter usufruire del trattamento economico di integrazione salariale e dei benefici di mobilità interaziendale (L. 301/1979). Oggi, invece, il lavoratore, in queste ipotesi, non è licenziato bensì ancora in forza della azienda fallita o anticipatamente liquidata, sia pure con sospensione del rapporto di lavoro a zero ore.

Così precisati, in termini generali, i possibili esiti dei rapporti di lavoro in aziende interessate a procedure fallimentari, è possibile affrontare le questioni relative al recupero dei crediti per retribuzioni arretrate e per normali spettanze di fine rapporto (indennità di preavviso, ratei 13^a, ecc.) cui compreso il Tf e la eventuale indennità di anzianità. Sotto questo profilo il lavoratore dipendente è un creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 del Codice civile, che riconosce il privilegio generale sui mobili.

Per chiarire meglio il concetto è opportuno ricordare che la procedura fallimentare ha proprio la finalità di ripartire fra tutti i creditori il ricavato dalla liquidazione dell'impresa.

l'attivo aziendale secondo il grado di priorità riconosciuta dalla legge a ciascuna categoria di creditori: i lavoratori dipendenti, gli istituti previdenziali, i professionisti, gli agenti, le banche, i fornitori, ecc.

Purtroppo, per poter procedere ai pagamenti, è necessario che venga, in una prima fase, accertato e definito lo stato passivo e cioè l'elenco dei creditori, gli importi a ciascuno dovuti ed il loro eventuale grado di privilegio. Una volta definito lo stato passivo, dovrà essere realizzato, attraverso la vendita dell'intera azienda (se possibile) ovvero dei singoli beni, l'attivo fallimentare e, infine, si potrà procedere al pagamento totale o parziale dei creditori, tra i quali, per primi, gli ex dipendenti.

I tempi lunghi del fallimento

Per compiere tutta questa complessa attività la legge non fissa dei termini che sono, pertanto, rimessi alla capacità ed alla buona volontà del Curatore e del Tribunale che controlla tutte queste attività nell'interesse di tutti i creditori.

I tempi delle procedure fallimentari rappresentano certamente un grave danno per tutti i creditori e, in particolare, per i lavoratori dipendenti che contano sulla propria liquidazione per poter fronteggiare i periodi di disoccupazione conseguenti al licenziamento. Ricordiamo, per inciso, che i lavoratori di occupati, con un'anzianità contributiva minima di due anni e in regola con la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, possono richiedere entro 68 giorni dalla data del licenziamento o 98 giorni dalla data delle dimissioni, a pena di decadenza, il trattamento

Inps di disoccupazione ordinaria pari oggi al 30 per cento della media delle ultime tre retribuzioni percepite, con il tetto massimo di L. 1.248.021 (L. 1.500.000 per le retribuzioni superiori a L. 2.700.000 mensili) per un periodo massimo di 6 mesi.

Al di là, però, del trattamento di disoccupazione ordinaria e degli ammortizzatori sociali (Cigs e mobilità) sarebbe necessario che i lavoratori, che hanno avuto la sventura di perdere il lavoro per il fallimento della loro impresa, fossero messi in grado di recuperare più sollecitamente i loro crediti. A tal fine l'art. 2 della L. 297/1982, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto al posto della precedente indennità di anzianità, ha istituito un apposito Fondo di garanzia presso l'Inps che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del Tf.

In sostanza il lavoratore, una volta che sia stato accertato il suo credito attraverso lo stato passivo definitivo, può richiedere al Fondo di garanzia dell'Inps il pagamento del Tf (e dell'indennità di anzianità). L'Inps, normalmente, riesce a rispettare il termine di legge di 60 giorni per effettuare i pagamenti dal momento, però, in cui viene consegnata dal lavoratore la documentazione necessaria con la domanda.

Il problema è, quindi, rappresentato dal fatto che per rendere definitivo lo stato passivo nelle procedure fallimentari occorrono, a volte, periodi di tempo troppo lunghi. In alcuni casi ciò dipende dal numero dei creditori e dall'eccessivo carico di lavoro dei tribunali, in altri, probabilmente, da una gestione poco sensibile alle necessità «alimentari» della particolare categoria di creditori rappresentata dagli (ex) dipendenti.

Probabilmente, considerato anche che sui tali crediti decorrono rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla chiusura dello stato passivo o alla vendita dei beni, sarebbe necessaria una modifica legislativa che consenta al Fondo di garanzia dell'Inps di provvedere ai pagamenti del Tf e delle ultime tre mensilità eventualmente non percepite (nel limite del tetto previsto), con la sola ammissione al passivo fallimentare, senza dover attendere la chiusura dello stato passivo. Si tratterebbe di una modifica legislativa, senza alcun costo aggiuntivo per la procedura fallimentare e per l'Inps, che consentirebbe di abbreviare notevolmente i tempi di attesa, insopportabili per i lavoratori dipendenti a basso reddito.

* avvocato del Coordinamento servizi legali Cgil Lombardia

Il solo reddito personale per l'integrazione al minimo

Sull'Unità del 23/11/94, a pagina 20, ho letto che la proposta di legge dei Progressisti (Daniele Galdi primo firmatario) che prevede che a partire dal 1-1-93 ai titolari di pensione spetti l'integrazione al minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge, è passata alla Commissione lavoro del Senato.

Ci raderei conoscere quali altri sviluppi ha avuto tale proposta e quali speranze esistono di riuscire a cancellare una grave ingiustizia sancita dalla legge del 1992 senza che, a dire il vero, nessuna forza di opposizione e sindacale si fosse opposta.

Isa Oliveri
Savona

Con l'approvazione da parte della commissione lavoro del Senato della proposta di legge dei Progressisti sulle «Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo» si rinvierisce il criterio del riferimento al solo reddito individuale per il diritto alla integrazione al trattamento minimo.

La legge, votata nello scorso settembre, non è stata ancora esaminata dall'Aula sia perché la presentazione, discussione e votazione della legge finanziaria blocca l'iter dei normali lavori sia per la sopraggiunta crisi governativa.

Nel frattempo, con un emendamento alla legge finanziaria, congiunto di tutti i gruppi, è stato votato un finanziamento di 30 miliardi per il 1995, 50 miliardi per il '96 e 50 miliardi per il '97, aggiuntivo a quelli del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, proprio per affrontare questo problema.

Al ministro Treu e al sottosegretario, nell'incontro con la commissione Lavoro subito dopo la loro elezione, è stato chiesto un particolare impegno. L'Inps deve ora quantificare la spesa necessaria per recuperare i casi esclusi dal 1993 a oggi. Questo passaggio si rende necessario al fine di completare la legge nella parte fi-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

nanziosa per passare all'approvazione da parte dell'Aula.

L'impegno che ci siamo assunti con le donne e le loro organizzazioni, con le rappresentanze sindacali, che in questi anni hanno posto l'abolizione della ruota norma inclusa nel decreto legislativo n. 503/92, è in noi presente. Ci auguriamo di poterlo ottemperare nelle prossime settimane.

(risposta della senatrice
Maria Grazia Daniele Galdi,
del gruppo Progressisti)

In 12.000 per l'I.S. sulla buonuscita prima del 1984

Sta passando sotto silenzio l'ennesima ingiustizia perpetrata ai danni dei pensionati statali cessati dal servizio anteriormente al 1984. L'indennità integrativa speciale sulla buonuscita dopo anni di lotte verrà concessa soltanto agli statali in pensione dopo il 1984. È una legge anticostituzionale, iniqua e discriminata.

Siamo quasi dodicimila i discriminati per un onere di poco più di cento miliardi a fronte di alcune migliaia di miliardi da pagare per quelli dopo l'84. L'Unità che difende i deboli perché non interviene con la Cgil e i sindacati pensionati o con la Corte costituzionale per eliminare questa ingiustizia? Si tratta di dodicimila anziani che vi saranno grati se intervenite visto che i vari governi se ne infischiano. Una legge ingiusta si può modificare. Le tasse le paghiamo anche noi dodicimila cittadini di serie «B» non compresi nel beneficio.

Renato Cianni
S. Flavia (Palermo)

Sulla questione del ricalcolo della buonuscita, comprensiva anche della indennità integrativa speciale, la rubrica «Previdenza» è intervenuta più volte, specialmente negli anni 1993 e 1994. In tali occasioni abbiamo, tra l'altro:

- chiarito che, con la sentenza n. 243/93, la Corte costituzionale, pur dichiarando non più legittime le norme sulla buonuscita, non ne ha dichiarato la decadenza ma ha rinviato al legislatore il compito di modificarle in modo da armonizzarne il rendimento;
- ricordato che nel 1988, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 220, aveva dichiarato - a quella data - che le norme erano legittime in quanto diverse era anche il rapporto di lavoro e il trattamento pensionistico;
- precisato che, nel 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato non più legittime quelle norme differenziate in quanto era stato già avviato il processo di omogeneizzazione del rapporto di lavoro e della normativa pensionistica;
- informato che, nei rapporti civili con la commissione Affari costituzionali del Senato - che ha provveduto a redigere il testo della legge con la quale è stato recepito e disciplinato il contenuto della sentenza n. 243/93 della Corte costituzionale - il sindacato dei pensionati Cgil-Cisl-Uil ha sostenuto il massimo possibile della retroattività degli effetti della sentenza.

Facciamo osservare che, qualsiasi fosse stata la data dalla quale fare operare il nuovo meccanismo, vi sarebbero stati comunque degli esclusi (a meno che non si pensi di potere sostenere la retroattività al luglio 1959 quando fu istituita l'indennità integrativa speciale).

Gli esclusi dal beneficio devono tenere presente che, al di là della questione di principio, il «danno» è pari al 64% (30% per i dipendenti dagli Enti parastatali) dell'importo dell'indennità integrativa speciale al momento del pensionamento, moltiplicato per gli anni di servizio utile (dal quale va detratto sia l'importo dell'Inps sia l'importo di die- ci anni di recupero della contribuzione).

SOGGETTI IN DIRITTO	TIPO DI PRESTAZIONE	REDDITO ANNUO OLTRE IL QUALE CESSA IL DIRITTO	IMPORTO MENSILE (DA NOVEMBRE 1994)
CIECHI ASSOLUTI	PENSIONE	20.026.235	377.180
CIECHI ASSOLUTI RICOVERATI	PENSIONE	20.026.235	348.795
CIECHI VENTESIMISTI	PENSIONE	20.026.235	348.795
CIECHI DECIMISTI	ASSEGNO	9.627.995	258.810
INVALIDI CIVILI TOTALI	PENSIONE	20.026.235	348.795
INVALIDI CIVILI PARZIALI	ASSEGNO	4.641.000	348.795
SORDOMUTI	PENSIONE	20.026.235	348.795
MINORI INVALIDI	INDENNITÀ	4.641.000	348.795
		DENOMINAZIONE DELL'INDENNITÀ	IMPORTO MENSILE
CIECHI ASSOLUTI	INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		995.825
INVALIDI TOTALI	INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		741.315
SORDOMUTI	INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		299.720
CIECHI VENTESIMISTI	INDENNITÀ SPECIALE		86.180

SENEGAL
MINIMO 25 PARTECIPANTI
Partenza: Milano 8 gennaio - 12 febbraio - 19 marzo.
Trasporto con volo speciale Eurofly.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: lire 1.380.000.
Settimana supplementare: lire 630.000.
Supplemento settimanale: partenza 12 febbraio lire 70.000.
Itinerario: Milano/Dakar/Milano. La quota comprende: volo a/r, la assistenza aeroportuale, la sistemazione in camere doppie presso l'hotel Domaine de Niaring (3 stelle), la pensione completa, le bevande ai pasti. L'albergo è a poca distanza dal villaggio di M'Bour, i bungalow e le villette (con aria condizionata), sono distribuiti in un ampio giardino tropicale. Due risaie di cui una sulla spiaggia, quattro piscine di cui due per bambini e otto campi da tennis sono a disposizione per gli ospiti. Per i bambini sino ai 7 anni di età, è prevista la sistemazione alberghiera gratuita. L'equipe di animazione organizza serate musicali, spettacoli e, durante il giorno, attività sportive. Possibilità di escursioni facoltative.

l'Unità vacanze
L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO
MILANO VIA F. CASATI, 32
Telefoni (02) 6704810-844
fax (02) 6704522
Telex 335257
I SOGGIORNI PER I LETTORI
I paesi, le storie, le genti e le culture

Palma di Maiorca
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: Da Milano, Verona e Bologna ogni martedì (su richiesta partenza da Roma con supplemento).
Trasporto con volo speciale.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota settimanale di partecipazione: Dal 3 al 24 gennaio lire 630.000. Dal 31 gennaio al 28 marzo lire 710.000. Dal 4 all'11 aprile lire 746.000.
Settimana supplementare: Da lire 328.000.
Itinerario: Italia/Palma di Maiorca/Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in appartamenti composti dal soggiorno con divano letto (e angolo cottura con cucina attrezzata) presso l'hotel Cala Mandia (4 stelle), la mezza pensione con le bevande (incluse). L'albergo, a due passi dalla spiaggia, è situato nell'insenatura di Cala Mandia e dista 4 chilometri da Porto Cristo. A disposizione degli ospiti due ristoranti, la pizzeria, un piccolo supermercato, 4 piscine e campi da tennis. L'equipe di animazione organizza intrattenimenti e spettacoli. Speciali condizioni per i bambini e per il noleggio auto.

L'inverno in Sardegna
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: da Milano, Bologna e Roma. 8 e 22 gennaio - 5 e 19 febbraio - 5, 19 e 26 marzo.
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione settimanale: da Milano lire 910.000, da Bologna lire 870.000, da Roma lire 830.000.
Settimana supplementare: lire 440.000.
La quota comprende: volo a/r, l'assistenza aeroportuale in arrivo e in partenza ad Alghero, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V (4 stelle), la pensione completa con le bevande ai pasti. Tutte le camere dispongono di telefono, televisore a colori, frigobar e si balcone con la vista sul mare o sul giardino. La cucina è particolarmente curata, offre piatti tipici e catalani. Il gruppo «Alghero Club» offre agli ospiti una particolare animazione: serate danzanti, pomeriggi dedicati al gioco (fombole e bingo), sedute di ginnastica, spettacoli teatrali e cinematografici, una serata caratteristica, la visita guidata del centro storico di Alghero. Sono previste serate a tema, corsi di cucina mediterranea, corsi di fotografia, corsi di pittura e di musica etnica.

L'isola di Djerba
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: Milano, Verona e Bologna ogni domenica (su richiesta partenza da Roma con supplemento).
Trasporto con volo speciale.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota settimanale di partecipazione: dal 30 ottobre all'11 dicembre e dall'8 gennaio al 26 febbraio lire 731.000. Dal 5 al 26 marzo lire 789.000.
Settimana supplementare: da lire 379.000.
Itinerario: Italia/Djerba/Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso l'hotel Les Quatre Saisons (4 stelle), la pensione completa, le bevande ai pasti. L'albergo è situato a 17 km da Hourti Souk e a pochi passi dalla spiaggia. Due ristoranti, tre bar, il caffè moresco, miniclub per i bambini, due terrazze sul mare di cui una riscaldata, ping pong e minigolf sono a disposizione degli ospiti. L'equipe di animazione organizza serate, tornei e giochi. Possibilità di escursioni facoltative.

TUNISIA MONASTIR
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: Da Milano, Verona e Bologna ogni lunedì (su richiesta partenza da Roma con supplemento).
Trasporto con volo speciale.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota settimanale di partecipazione: dal 31 ottobre al 12 dicembre dal 9 gennaio al 27 febbraio lire 654.000. Dal 6 al 27 marzo lire 677.000. Dal 3 al 10 aprile lire 910.000.
Settimana supplementare: Da lire 313.000.
Itinerario: Italia/Monastir/Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso l'hotel Jockey Club (3 stelle), la pensione completa. L'albergo è situato a 3 chilometri da Monastir, ed immerso in un antico palmeto dinanzi ad una delle più belle spiagge della regione. Due ristoranti, miniclub per bambini, due piscine e 5 campi da tennis sono a disposizione degli ospiti. L'equipe di animazione organizza intrattenimenti e serate. Possibilità di escursioni facoltative.

Spagna Gran Canaria
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: Da Milano, Verona e Bologna ogni lunedì (su richiesta partenza da Roma con supplemento).
Trasporto con volo speciale.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota settimanale di partecipazione: Dal 2 al 23 gennaio lire 972.000 e dal 30 gennaio al 10 aprile lire 1.147.000.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso l'hotel Club Maspalomas Lago (3 stelle), la mezza pensione con il vino incluso. L'albergo è ubicato nella zona di Campo Internacional, situata fra Playa des Ingles e Maspalomas. Circondato da ampi spazi verdi, l'albergo è un complesso di villette-bungalow dotate anche di angolo cottura con cucina attrezzata. Ristoranti, due piscine attrezzate e campi da tennis sono a disposizione degli ospiti. Un pullman/navetta collega l'albergo della spiaggia di Maspalomas. L'equipe di animazione organizza intrattenimenti e serate. Possibilità di escursioni facoltative. Speciali condizioni per i bambini e per il noleggio auto.

SPAGNA - TENERIFE
MINIMO 10 PARTECIPANTI
Partenza: Da Roma, Verona e Bologna ogni lunedì, da Milano ogni domenica.
Trasporto con volo speciale.
Durata del viaggio: 8 giorni (7 notti)
Quota settimanale di partecipazione: Dall'8 al 22 gennaio lire 1.120.000. Dal 29 gennaio al 9 aprile lire 1.155.000.
Settimana supplementare: Da lire 453.000.
Itinerario: Italia/Tenerife/Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso l'hotel Puerto Palace (4 stelle), la mezza pensione. Situato a un chilometro da Puerto de la Cruz, l'albergo è collegato al centro ed alla spiaggia da un pullman/navetta (esclusi i giorni festivi). L'hotel Puerto Palace dispone di due ristoranti, caffetteria, tre piscine, minigolf e, a pagamento, campi da tennis. L'equipe di animazione organizza serate a tema o spettacoli. Speciali condizioni per i bambini.